



COMUNE DI ARCORE  
Provincia di Monza e Brianza

Servizio Comunicazione  
Ufficio Commercio /Polizia Amministrativa

**ORDINANZA N. 161 DEL 10 DICEMBRE 2009**

**CALENDARIO FESTIVITA' ANNO 2010  
DEROGHE ALL'APERTURA DOMENICALE E FESTIVA**

### **IL SINDACO**

Ravvisata la necessità di provvedere alla programmazione del calendario festività per le attività di vendita al dettaglio su aree private per il periodo gennaio-dicembre 2010;

Vista la legge regionale n. 22 del 3.4.2000, così come modificata dalla legge regionale n. 30 del 20.11.2007 e dalla legge regionale n. 9 del 29.06.2009;

Viste le esigenze degli operatori locali e dei consumatori;

Sentite in proposito le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del comparto commerciale e preso atto delle proposte pervenute dagli operatori del settore commercio, tra le quali vi sono richieste di deroga alla chiusura per la giornata del 25 aprile e del 1° maggio;

Considerato che la L.R. n. 22/2000 indica, all'art. 11, alcune date come chiusure obbligatorie tra le quali figurano le date del 25 aprile e del 1° maggio, dando però la facoltà ai Comuni di derogare con provvedimento motivato e che l'art. 11 bis prevede che, se cadono nella giornata di sabato, nel caso di deroga di una delle festività di cui al comma 11, le stesse non sono computate tra quelle di cui al comma 5, lett. d);

Considerato che la giornata del 1° maggio, nel corrente anno, cade di sabato e, quindi, non è da computare tra quelle di cui al comma 5, lett. d);

Tenuto in debita considerazione il momento difficile causato dalla congiuntura economica negativa e ritenuto, per quanto sopra esposto, che le deroghe richieste siano conformi all'interesse pubblico;

Al fine di assicurare al meglio il servizio ai consumatori, anche in funzione delle diverse tipologie di merceologia esitata dalle imprese commerciali;

Viste le normative vigenti in materia;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

## ORDINA

per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente recepite,

1) ai titolari di esercizi di vendita al dettaglio su aree private è consentita l'apertura al pubblico, nella fascia oraria compresa tra le ore sette e le ore ventidue non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere:

- ✘ Nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- ✘ Nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto e novembre;

Ogni operatore ha la facoltà di apertura in una delle suddette giornate comunicandola preventivamente all'ufficio commercio;

- ✘ Nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- ✘ Nelle ulteriori seguenti cinque giornate domenicali / festive;
  - **Domenica 10 gennaio**
  - **Domenica 28 marzo**
  - **Domenica 11 luglio**
  - **Domenica 19 settembre**
  - **Domenica 21 novembre (o in alternativa domenica 28 novembre)**

A tutti i titolari di attività di vendita al dettaglio su aree private è **consentita l'apertura nella giornata di sabato 1° maggio 2010**. Così come previsto dalla vigente normativa l'apertura non viene computata nelle giornate aggiuntive scelte dal Comune, in quanto la stessa ricade nella giornata di sabato.

2) **agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita sino a mq. 250, è consentita l'apertura al pubblico in tutte le giornate domenicali e festive**, con riferimento all'intero anno solare, nel rispetto della fascia oraria compresa tra le ore sette e le ore ventidue non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere.

3) per tutti gli esercizi di vendita al dettaglio su aree private **NON** è consentita l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate domenicali e festive:

- Venerdì 1° gennaio
- Domenica 4 aprile (Pasqua)
- Domenica 25 aprile
- Domenica 15 agosto
- Sabato 25 dicembre pomeriggio
- Domenica 26 dicembre

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE ALIMENTARE E PER I PANIFICATORI**

Non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

## **DISPOSIZIONI SPECIALI**

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- Rivendite di generi di monopolio;
- Rivendite di giornali, riviste e periodici;
- Gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle frazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Lombardia – sez. di Milano entro il termine di 60 gg., ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio.

Alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia è demandato il compito di controllare sul rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 10 dicembre 2009

**IL SINDACO**  
**F. to Marco Rocchini**